

## AS1015 – COMUNE DI MARCON (VE) - REGOLAMENTAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI APERTURA DEI PUNTI DI PRELIEVO DEI LABORATORI DI ANALISI PRIVATI

Roma, 24 dicembre 2012

Comune di Marcon

In data 28 novembre 2012 l'Autorità ha ricevuto una richiesta di parere da parte del Comune di Marcon (Venezia) in merito alla restrittività della regolamentazione regionale, contenuta nelle delibere di attuazione della giunta regionale del 6 agosto 2004 n. 2501 e del 1° agosto 2006 n. 2466 (adottate in attuazione alla legge regionale n. 22/2002), in cui sono indicati i criteri per l'apertura dei punti di prelievo dei laboratori di analisi privati che operano in regime privatistico, ossia non a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), nel territorio della Regione Veneto.

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione richiedente, nelle citate delibere si prevede che *"il punto di prelievo deve essere ubicato nel territorio della Azienda U.L.S.S. dove ha sede il laboratorio di analisi cui è collegato. Sono fatte salve le situazioni già in essere o quelle che potranno verificarsi a seguito di eventuali modificazioni dei confini territoriali delle Aziende U.L.S.S.. Il punto di prelievo deve soddisfare effettive esigenze e opportunità assistenziali nell'area geografica proposta dal laboratorio richiedente l'autorizzazione; tali esigenze devono essere documentate, all'atto della domanda, con particolare riferimento a: 1. distanza del punto di prelievo da autorizzare dagli altri laboratori di analisi cliniche e/o punti di prelievo in attività, anche insistenti nel territorio delle Aziende U.L.S.S. limitrofe, distanza che non può essere inferiore a 10 km, calcolati tenuto conto della strada di percorrenza più breve; 2. bacino di utenza potenzialmente servito dal punto di prelievo. Il punto di prelievo deve essere funzionale alle esigenze di una popolazione di almeno 10.000 utenti, da calcolarsi sulla base del numero di abitanti che gravitano entro un raggio di 5 km dalla sede individuata"*.

Le medesime delibere, inoltre, prevedono la derogabilità dei suindicati criteri nel caso in cui si intenda aprire un punto di prelievo in *"una zona disagiata morfologicamente o sotto l'aspetto dei collegamenti"* da cui discendono *"particolari esigenze assistenziali"*.

Secondo le delibere citate, qualora vi siano più richieste di apertura di punti di prelievo nella stessa zona o in zone tra loro sovrapponibili con riferimento alle necessità assistenziali, sarà data la precedenza, *"a parità di rispondenza agli altri criteri"*, in primo luogo, *"al laboratorio che non possiede alcun punto di prelievo"* e, in secondo luogo, *"alla richiesta cronologicamente precedente"*.

Nel valutare la compatibilità delle disposizioni sopra richiamate con i principi a tutela della concorrenza, l'Autorità intende richiamare il proprio consolidato orientamento in tema di sanità privata<sup>1</sup>, secondo cui *"gli operatori privati che erogano prestazioni non a carico del SSN possono svolgere un ruolo importante nella realizzazione di strutture e nell'esercizio di attività sanitarie; consentire una maggiore libertà di accesso agli operatori privati nell'erogazione di prestazioni sanitarie che non gravano sull'erario pubblico può contribuire a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, con riflessi positivi sulla produttività dell'intera offerta. In questo senso, non trova alcuna giustificazione la previsione, di cui all'articolo 8-ter del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in base alla quale, anche per le imprese private che operano nella fornitura di servizi sanitari non a carico dell'erario pubblico, l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie è subordinata alla verifica di compatibilità del progetto da parte delle Regioni, da effettuarsi 'in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale' (comma 3)"*<sup>2</sup>.

In linea con tale orientamento, l'Autorità osserva che il contingentamento dell'apertura di punti di prelievo dei laboratori di analisi che operano in regime privatistico, così come regolato nella Regione Veneto dalle citate delibere, risulta restrittivo della concorrenza. Infatti, si deve osservare come i vincoli in questione, previsti per l'apertura dei punti di prelievo collegati ai laboratori di analisi, fondati sulla localizzazione del punto e sul fabbisogno che lo stesso potrebbe servire, non possano trovare alcuna giustificazione sotto il profilo *antitrust*. I descritti limiti sono volti, esclusivamente, ad assicurare al punto di prelievo la realizzazione di un certo fatturato, con conseguente restrizione della concorrenza tra punti di prelievo e, quindi, tra laboratori di analisi cui i punti di prelievo sono collegati.

<sup>1</sup> [Cfr., in particolare, la segnalazione AS852/2011 *"Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali e riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*.]

<sup>2</sup> [Così testualmente segnalazione AS988/2012 *"Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - Anno 2013"*.]

L'Autorità rileva inoltre che l'apertura dei punti di prelievo dovrebbe essere soggetta soltanto alla verifica dell'esistenza dei requisiti tecnici e sanitari dell'organizzazione e del funzionamento della struttura sanitaria in questione.

IL SEGRETARIO GENERALE

*RobertoChieppa*